

Ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, decorrente dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso:

- al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 29 "azione di annullamento" e 41 "notificazione del ricorso e suoi destinatari" del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
- o in alternativa al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Conflitto d'interessi: in relazione all'adozione del presente atto, per il sottoscritto e per il responsabile del procedimento interno se presente, si attesta che:

- non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell'art. 6-bis della legge 241/1990, dell'art. 6 del DPR 62/2013 e dell'art. 5 del Codice di comportamento del comune di Valperga;
- non ricorre l'obbligo di astensione, previsto dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dell'art. 5 del Codice di comportamento del comune di Valperga.

VALPERGA 13/02/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

firmato digitalmente
Arch. Giancarlo SANDRETTO

COMUNE DI VALPERGA

Città Metropolitana di Torino

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

SETTORE LL.PP. - URBANISTICA

N. 38 del 13/02/2020

Responsabile del Servizio : Arch. Giancarlo SANDRETTO

OGGETTO :

PROCEDURA IN MATERIA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) VARIANTE SEMPLIFICATA AL P.R.G.C. AREA EX CENTRO MELE IN LOC. GALLENCA, PROPONENTE MOLINO PEILA S.P.A.. PROVVEDIMENTO DI VERIFICA FINALE.

L'anno duemilaventi addì tredici del mese di febbraio nella sede comunale il sottoscritto in qualità di responsabile del servizio, adotta la seguente determinazione;

con adeguata formulazione, della Variante al PRGC») dovrà comunque essere recepito in sede di redazione di variante semplificata.

n. 38 del 13/02/2020/SETTORE LL.PP. - URBANISTICA

OGGETTO: PROCEDURA IN MATERIA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) VARIANTE SEMPLIFICATA AL P.R.G.C. AREA EX CENTRO MELE IN LOC. GALLENCA, PROPONENTE MOLINO PEILA S.P.A.. PROVVEDIMENTO DI VERIFICA FINALE.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
LL.PP. - URBANISTICA**

Preliminarmente ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. il sottoscritto esercita il controllo di regolarità amministrativa del presente atto apponendo la sottoscrizione in calce al presente provvedimento;
Visto il decreto del Sindaco, con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del settore;
Visti gli artt. 107 e 109 - comma 2 - del TUEL n. 267/2000, recante il "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
Visto il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi (ROUS);

Visti e considerati:

- il D.Lgs. n. 152/2006 come modificato con D.Lgs. n. 4 del 16.1.2008, relativi ai procedimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica;
- la D.G.R. n. 12-8931 del 9.6.2008, con la quale sono stati emanati i primi provvedimenti operativi per l'applicazione delle procedure in materia di V.A.S.;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 21-892 del 12 gennaio 2015;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 25-2977 del 29 febbraio 2016;

Considerata la relazione istruttoria dell'Organo Tecnico per la verifica preventiva di assoggettabilità alla V.A.S. riguardante la Variante semplificata al PRGC, art. 17 bis, comma 4, L.R. 56/77 - Area Ex Centro mele in loc. Gallenca, proponente Molino Peila SpA, relazione datata 9 gennaio 2019, che nel *paragrafo 4. Conclusioni* si è così espressa:

«Alla luce di quanto sopra, l'Organo tecnico ritiene di esprimere parere sospensivo in attesa di acquisire indicazioni progettuali integrative che individuino valide ed adeguate misure di compensazione (all'interno della Riserva del Sacro Monte di Belmonte). Tali misure devono essere debitamente inserite nelle Norme di Attuazione con adeguata formulazione, della Variante al PRGC.».

Considerate le integrazioni pervenute in data 31 gennaio 2020 prot. 787 (Determinazione Dirigenziale n. 33 in data 27.01.2020 dell'Ente di Gestione dei Sacri Monti ad oggetto: "Parere di competenza per interventi di compensazione ambientale da realizzarsi all'interno della Riserva Speciale del Sacro Monte di Belmonte - soc. Molino Peila") e in data 4 febbraio 2020 prot. 851 (nota del Servizio SUAP Città di Cuorgnè: "Trasmissione integrazioni per emissione provvedimento di verifica VAS" con allegati Tavv. UR.05 - UR.06), esaminate dall'Organo tecnico in data 11 febbraio 2020;

Effettuate le necessarie verifiche, compresa quella relativa alla completezza e all'adeguatezza della documentazione agli atti;

Visto il Decreto del Sindaco in data 4 luglio 2019, con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore LL.PP. - URBANISTICA;

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Riconosciuta, per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, come sostituito dall'art. 3 - comma 1 - lett. b) del D.L. 174 del 10.10.2012, la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la normativa vigente in materia

DETERMINA

di **non assoggettare al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica la Variante semplificata** al Piano Regolatore Comunale (redatta ai sensi dell'art. 17 bis, comma 4, L.R. 56/77) **area Ex Centro mele** in loc. Gallenca, proponente Molino Peila Spa. Quanto formulato dall'Organo Tecnico nella relazione dell'11 febbraio 2020 («Tali misure (compensazioni ambientali) devono essere debitamente inserite nelle Norme di Attuazione,